

PROTOCOLLO DI INTESA TRA LA REGIONE VENETO E L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA DISCIPLINANTE L'APPORTO DELLA SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA ALLE ATTIVITA' ASSISTENZIALI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE.

Regione del Veneto, in persona del Presidente pro tempore della Giunta regionale, e Università degli Studi di Padova, in persona del Magnifico Rettore pro tempore, richiamato quanto dispone il d.lgs. n. 517/1999 e s.m.i., considerati le regole e i principi di cui alle sentenze della Corte costituzionale n. 71/2001 e n. 329/2003, viste la normazione statale e la legislazione regionale vigenti in materia di tutela della salute e di strumenti di programmazione socio-sanitaria, tenuto conto degli strumenti programmatori regionali, formulano la seguente intesa.

Nel contempo, considerati i vincoli imposti dalla legislazione statale vigente, Regione del Veneto e Università degli studi di Padova si impegnano ad attivarsi nelle competenti sedi istituzionali, e specificamente presso il Ministro dell'Università e il Ministro della Salute, per promuovere una nuova legislazione organica di materia, che sia rispondente alle mutate esigenze sia del sistema sanitario sia del sistema universitario.

Art. 1. Principi generali

1. Regione del Veneto [di seguito, Regione] e Università degli studi di Padova [di seguito, Università] danno atto che compito istituzionale dell'Università è provvedere, oltre che all'attività di ricerca e di didattica, all'attività assistenziale, e ciò nel quadro della programmazione nazionale e regionale e secondo i principi e i criteri direttivi di cui all'art. 1 d.lgs. n. 517/1999, come declinati dalla Corte costituzionale con sentenza n. 71/2001.

2. Regione e Università danno atto che le attività assistenziali, di ricerca e di didattica sono tra loro compenstrate; esse improntano i reciproci rapporti al principio della leale cooperazione in ogni fase del processo volto a garantire il conseguimento degli obiettivi della suddetta compenetrazione, anche attraverso l'assolvimento, da parte dell'Università, dei suoi compiti

istituzionali in particolare attinenti all'attività assistenziale, nonché mediante il supporto da parte della Regione alle attività istituzionali dell'Università.

3. Regione e Università danno atto che la reciproca leale cooperazione sinergica è funzionale a incrementare l'efficienza e l'efficacia dell'una e dell'altra nel perseguimento dei rispettivi compiti istituzionali, in particolare alla luce della compenetrazione tra attività didattiche, di ricerca e assistenziali dell'Università. Regione e Università danno pertanto atto che in sede di determinazione delle dotazioni standard del personale che presta attività assistenziale si dovrà tener conto della necessaria compenetrazione, quanto ai professori e ai ricercatori universitari, dell'attività assistenziale con l'attività didattica e di ricerca.

4. La collaborazione tra Servizio sanitario regionale e Università degli studi di Padova è regolata dal presente protocollo e dagli atti attuativi da esso previsti; essa avviene in via ordinaria, e salvo quanto infra previsto, presso l'Azienda Ospedaliera di Padova quale Azienda di riferimento, la quale assume la denominazione di "Azienda Ospedale-Università". Rimane fermo che gli atti attuativi dovranno essere stipulati, così come il protocollo di intesa, dalla Regione e dall'Università.

5. Regione e Università perseguono l'integrazione nell'Azienda Ospedale-Università delle risorse umane, strutturali e tecnologiche della stessa Università, di quelle regionali destinate allo scopo e di quelle già facenti capo all'Azienda Ospedaliera di Padova e si impegnano a promuovere concordemente e per quanto di rispettiva competenza accordi o convenzioni con altri soggetti pubblici o privati allo scopo di ottimizzare l'assistenza istituzionalmente integrata con la didattica, la ricerca biomedica, clinica e farmaceutica.

6. Regione e Università danno atto che, con riferimento alla programmazione regionale socio-sanitaria, l'apporto dell'Università è imprescindibile e si esprime attraverso la formulazione alla Regione di proposte e di programmi, i quali, fermi i vincoli di legge quanto agli standard di dotazione di posti letto ospedalieri, potranno aver riguardo anche alla dotazione complessiva di posti letto per le attività assistenziali essenziali alle attività didattiche e di ricerca dell'Università e dei suoi corsi di studio.

7. La programmazione regionale socio-sanitaria dovrà pronunciarsi sulle proposte e sui programmi formulati dall'Università e il suo processo formativo potrà concludersi solo previo parere dell'Università – che dovrà essere reso entro trenta giorni dalla relativa richiesta – e solo previa concertazione con l'Università, negli ambiti di pertinenza dell'Università medesima.

8. Rimane fermo che nel caso in cui la concertazione non si traduca in un'intesa entro trenta giorni, la Regione potrà procedere all'assunzione degli atti di programmazione di sua competenza,

ma dovrà analiticamente motivare – in attuazione del principio di leale cooperazione – circa l'eventuale disattendimento di proposte o programmi formulati dall'Università.

9. L'analitica motivazione è inoltre necessaria in caso di disattendimento, da parte della Regione, del parere obbligatorio dell'Università.

Art. 2. L'Azienda Ospedale-Università

1. Regione e Università danno atto che l'attività assistenziale è indissolubilmente compenetrata con la didattica e la ricerca quali compiti istituzionali dell'Università e che essa viene erogata presso l'Azienda Ospedale-Università, che ha il ruolo di azienda di riferimento per la realizzazione della collaborazione istituzionale tra Servizio sanitario regionale e Università.

2. Per il caso in cui l'Azienda Ospedale-Università non sia esaustiva ai fini della compiuta realizzazione dei compiti istituzionali dell'Università nonché dell'efficace collaborazione istituzionale tra S.s.r. e Università, Regione e Università convengono che potranno essere individuati allo scopo I.r.c.c.s. pubblici e/o altre Aziende sanitarie pubbliche e/o equiparate; solo in caso di impossibilità di reperimento di altri soggetti istituzionali pubblici o equiparati sarà possibile, sempre in funzione della più efficace sinergia tra S.s.r. e Università, individuare allo scopo strutture private accreditate.

3. Regione e Università danno atto che l'attività di ricerca e l'attività didattica, che integrano funzioni istituzionali dell'Università, potranno essere erogate – secondo principi di massimizzazione nell'utilizzo di risorse pubbliche e di corretta e funzionale allocazione delle risorse medesime – presso altre istituzioni, concordemente individuate da Regione e Università, nel rigoroso rispetto del principio di leale cooperazione tra enti pubblici.

4. I principi di cui al presente protocollo si applicheranno anche quanto agli enti di cui al comma 2, così come le regole generali recate dal presente protocollo, in quanto compatibili.

Art. 3. Attività assistenziale

1. Regione e Università danno atto che l'attività assistenziale storicamente erogata presso l'Azienda ospedaliera di Padova – e che sarà assolta dall'Azienda Ospedale-Università di cui all'art. 2 – è funzionale all'assolvimento, da parte di quest'ultima, delle funzioni di centro hub per la

rispettiva Provincia e di centro di riferimento regionale e sovra-regionale per alcune funzioni, individuate dalla programmazione socio-sanitaria.

2. Regione e Università danno atto che il modello di assistenza sanitaria a rete e la correlata individuazione di un centro hub presso l'attuale Azienda ospedaliera di Padova conferisce a tale Azienda, e per essa all'Azienda Ospedale-Università, connotazione anche territoriale.

3. Considerato il ruolo strutturale dell'Azienda Ospedale-Università quale centro hub nelle reti ospedaliere e cliniche della Regione e del Servizio sanitario nazionale, Regione e Università si impegnano alla sua implementazione anche allo scopo di realizzare una più efficiente ed efficace utilizzazione, sinergica con la ricerca clinica e di base, delle risorse pubbliche.

4. Le attività caratterizzanti l'Azienda Ospedale-Università comprendono il "prodotto scientifico" consistente nell'attività di ricerca (nazionale e internazionale) e il trasferimento tecnologico, il "prodotto formativo" e il "prodotto assistenziale". Essi costituiscono, integrandosi tra di loro, il "prodotto globale", per l'elaborazione del quale l'Azienda Ospedale-Università si avvale delle altre strutture sanitarie incluse nella rete.

5. L'attività di didattica e di ricerca trova adeguato riconoscimento in sede di determinazione e valorizzazione del prodotto globale dell'Azienda Ospedale-Università e delle sue strutture e della conseguente definizione del budget.

Art. 4. Organi dell'Azienda Ospedale-Università

1. Sono organi dell'Azienda: l'Organo di Indirizzo, il Direttore generale, il Collegio sindacale e il Collegio di direzione.

2. Sono organismi strategici per il perseguimento della cooperazione sinergica tra Università e Regione il Direttore scientifico e il Comitato scientifico.

Art. 5. Organo di Indirizzo. Composizione

1. L'Organo di Indirizzo è composto da cinque membri. Il suo Presidente è designato di concerto dal Rettore e dal Presidente della Giunta regionale e ne è componente di diritto il Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia dell'Università. Gli altri tre componenti sono designati uno dal Rettore e due dal Presidente della Giunta regionale, tra personalità di riconosciuta competenza in materia di organizzazione e programmazione di servizi sanitari; essi non possono

essere dipendenti dell'Azienda Ospedale-Università né essere inquadrati nei ruoli della Scuola di Medicina e Chirurgia dell'Università di Padova.

2. I componenti durano in carica quattro anni e sono rinnovabili una sola volta.

Art. 6. Organo di Indirizzo. Funzioni

1. L'Organo di Indirizzo formula indirizzi in merito alla programmazione sanitaria regionale per quanto attiene l'integrazione delle attività assistenziali, didattico-formative e di ricerca; verifica lo stato di attuazione del presente protocollo nonché dei relativi accordi attuativi; fornisce indicazioni in merito alle modalità di determinazione dei requisiti necessari ai fini dell'inclusione delle strutture assistenziali nell'ambito della rete formativa; esprime valutazioni e proposte sulla visione e conduzione strategica del Direttore generale; formula proposte ed esprime parere obbligatorio in merito ai seguenti atti aziendali prima della loro adozione: a) piani attuativi del piano socio-sanitario regionale; b) piani e programmi pluriennali di investimento; c) bilancio economico pluriennale di previsione, bilancio economico preventivo annuale e bilancio d'esercizio; d) piani di efficientamento di cui all'art. 19 del presente protocollo. Alla fine di ciascun anno l'Organo di indirizzo elabora una relazione da trasmettere al Presidente della Giunta regionale e al Rettore in merito agli obiettivi strategici e ai correlati risultati conseguiti.

2. Ove previsto, il parere deve essere richiesto in tempo utile per la sua ponderata formulazione e deve essere reso in tempo utile per l'esercizio ordinato e tempestivo delle funzioni di competenza di altri organi.

Art. 7. Collegio di direzione. Composizione

1. Il Collegio di direzione è composto in conformità alla legislazione vigente, nonché dal Direttore scientifico; nelle more dell'istituzione e attivazione dei nuovi Dipartimenti di cui al successivo art. 13, di esso fanno parte anche i Direttori dei Dipartimenti universitari.

2. I componenti durano in carica quattro anni e sono rinnovabili, fermo rimanendo che, quanto ai componenti Direttori di dipartimento, si procederà alla ricostituzione dell'organo quando saranno attivati i nuovi Dipartimenti di cui al successivo art. 13.

Art. 8. Collegio di direzione. Funzioni

1. Il Collegio di direzione, mediante proposte o pareri espressi al Direttore generale, concorre al governo delle attività cliniche, partecipa alla pianificazione delle attività assistenziali e alla elaborazione di soluzioni organizzative per l'attuazione dell'attività libero-professionale intramuraria.

2. Esso concorre alla rilevazione e al monitoraggio degli indicatori di risultato clinico assistenziale e di efficienza, sui tempi di attesa per le prestazioni, nonché dei requisiti di appropriatezza e di qualità delle medesime prestazioni nei termini definiti dalla programmazione regionale.

Art. 9. Direttore Generale

1. Il Direttore generale è nominato dal Presidente della Giunta regionale di concerto con il Rettore, in conformità alle procedure fissate dalla legislazione vigente e ai principi di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 329/2003.

2. Il Direttore generale svolge le funzioni e assolve i compiti stabiliti dalla legislazione vigente e deve acquisire i pareri e formulare le intese e i concerti di cui al presente protocollo di intesa; egli ha le responsabilità stabilite dalla legislazione regionale vigente.

3. Nelle situazioni descritte dall'art. 3-bis, comma 7, d.lgs. n. 502/1992, ove rilevate quanto ai rapporti con l'Università, il Rettore potrà proporre al Presidente della Giunta regionale la revoca del Direttore generale.

Art. 10. Collegio sindacale

Il Collegio sindacale, composto da membri nominati in conformità alla legislazione vigente, svolge le funzioni stabilite dalla legislazione vigente.

Art. 11. Direttore scientifico

1. Il Direttore scientifico è nominato dal Rettore tra professori ordinari o associati di elevata qualificazione della Scuola di Medicina e Chirurgia, su designazione del Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia, senza oneri a carico del S.s.r.; la durata della carica è di quattro anni, rinnovabili per una sola volta.

2. Al Direttore scientifico competono, d'intesa con il Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia, il coordinamento ed il collegamento tra Azienda, Scuola e Dipartimenti ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1, comma 2 relativi alla ricerca; in particolare, attraverso la concertazione con il Direttore generale, al Direttore scientifico competono la programmazione, il coordinamento e la valutazione della ricerca clinica, anche ai fini dell'assegnazione delle risorse ai singoli centri di responsabilità.

Art. 12. Comitato scientifico

1. Il Comitato scientifico è costituito da cinque membri prescelti tra i professori con elevata qualificazione designati dalla Scuola di Medicina e Chirurgia ed è presieduto dal Direttore scientifico, senza oneri a carico del S.s.r.

2. Il Comitato scientifico coadiuva e supporta il Direttore scientifico nell'espletamento dei compiti a lui spettanti.

Art. 13. Dipartimento didattico-scientifico-assistenziale integrato

1. I Dipartimenti didattico-scientifico-assistenziali integrati [di seguito, *Didas*] rappresentano il modello di dipartimento peculiare e ideale dell'Azienda Ospedale-Università. Essi sono lo strumento ordinario di gestione operativa della medesima Azienda, assicurano l'esercizio integrato delle attività didattiche, di ricerca e assistenziali attraverso una composizione coerente tra attività assistenziali e settori scientifico-disciplinari, al fine di assicurare il più alto livello possibile di integrazione fra prestazioni didattiche, di ricerca e di assistenza, fondendo al meglio le differenti e complementari competenze istituzionali dell'Università e del S.s.r., nell'ambito di una gestione unitaria delle risorse economiche, strumentali e umane. Con delibera di Giunta regionale possono essere istituiti *Didas* inter-aziendali; la delibera istitutiva, assunta di concerto con l'Università, disciplinerà le modalità di funzionamento dei Dipartimenti inter-aziendali.

2. Le regole per la costituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei *Didas* saranno fissate con atto attuativo del presente protocollo sulla base dei principi e dei criteri fissati nel presente articolo, tenendo conto delle esigenze didattico-scientifiche della Scuola di Medicina e Chirurgia e dell'organizzazione dipartimentale dell'Università quale trasfusa nel suo Statuto.

3. I *Didas* saranno individuati in sede di programmazione concordata nell'Atto aziendale dal Direttore generale d'intesa con il Rettore, ex art. 3, comma 4, d.lgs n.517/1999, nel rispetto dei

principi e dei criteri di cui al presente articolo e delle regole di cui al comma 2 che precede, nonché dei complessivi vincoli derivanti dalla programmazione regionale e dalle norme vigenti.

4. I *Didas* possono essere organizzati secondo le seguenti tipologie:

- per aree funzionali;
- per gruppo di patologie, organi e apparati;
- per particolari finalità assistenziali nella loro integrazione con quelle didattico–scientifiche.

Salvo formale deroga autorizzata dalla Regione, essi sono costituiti dall'aggregazione di almeno tre Strutture operative complesse.

5. I *Didas* rispondono a un individuato obiettivo strategico nell'ambito della didattica, della ricerca e dell'assistenza, da conseguire ottimizzando le risorse impiegate. Essi devono garantire l'unitarietà della gestione e l'ottimale collegamento tra didattica, ricerca e assistenza.

6. I criteri di composizione e nomina degli organismi dei *Didas* (Direttore e Comitato di *Didas*), nonché le funzioni e i compiti di detti organismi, sono quelli previsti dalla vigente normativa nazionale e regionale, fermo restando il riguardo all'attività assistenziale d'interesse scientifico-didattico. La composizione della quota elettiva del Comitato *Didas* deve comunque garantire il rispetto della proporzionalità tra la componente universitaria e del S.s.r.

7. I *Didas* sono costituiti da Strutture operative complesse (S.o.c.), semplici a valenza dipartimentale (S.o.s.d.), e da programmi infra o inter dipartimentali, a direzione universitaria o ospedaliera, determinate nell'Atto aziendale e, ove ritenuto necessario, da programmi di cui all'art. 5, comma 4, d.lgs. n. 517/1999, in coerenza con le esigenze di didattica, di ricerca e assistenziali e tenuto conto delle necessarie sinergie tra piani di sviluppo aziendale e programmazione della Scuola di Medicina e Chirurgia.

8. Le strutture essenziali per l'esercizio dei compiti istituzionali dell'Università che compongono i *Didas*, così come l'afferenza dei professori e dei ricercatori alle strutture aziendali e i servizi di supporto che compongono i *Didas*, sono individuate dal Direttore generale di concerto con il Rettore nell'Atto aziendale.

9. I *Didas* sono organizzati come centri unitari di responsabilità e di costo, in modo da garantire l'unitarietà della gestione, l'ottimale collegamento fra didattica, ricerca e assistenza e la flessibilità operativa, nel rispetto dei vincoli di destinazione delle risorse finanziarie allo stesso assegnate da parte del S.s.r. e di risorse strutturali e umane assegnate da parte dell'Università.

10. Il Direttore del *Didas* è nominato dal Direttore generale d'intesa con il Rettore, sentito il parere del Direttore scientifico, ed è scelto tra i responsabili delle Strutture operative complesse di cui è composto il *Didas* sulla base dei requisiti di capacità gestionale, organizzativi, esperienza

professionale e curriculum scientifico e didattico, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 517/1999. Egli rimane titolare della Struttura operativa complessa cui è preposto.

11. Il Direttore del *Didas* assume responsabilità di tipo gestionale nei confronti del Direttore generale dell'Azienda in ordine alla razionale e corretta programmazione e gestione delle risorse assegnate per la realizzazione degli obiettivi attribuiti, tenendo anche conto della necessità di soddisfare le peculiari esigenze connesse alle attività didattiche e scientifiche. La valutazione annuale del Direttore del *Didas* è condotta attraverso la verifica del conseguimento degli obiettivi attribuiti all'Azienda, anche tenendo conto delle risorse effettivamente attribuite.

12. L'Atto aziendale, adottato nel rispetto della programmazione regionale e di concerto con il Rettore, definisce l'organizzazione dell'Azienda, comprensiva della costituzione, organizzazione e funzionamento dei *Didas* e della individuazione delle Strutture complesse e semplici a valenza dipartimentale che li compongono, indicando quelle a direzione universitaria e quelle a direzione ospedaliera. Le Parti convengono che le strutture ospedaliere dirette da dirigenti del S.s.r. transitati nei ruoli universitari, sono a direzione universitaria fino alla cessazione di questi dal servizio, ferme rimanendo diverse determinazioni della programmazione socio-sanitaria regionale.

13. Il funzionamento di ciascun *Didas*, nel rispetto di quanto previsto nel presente protocollo e nell'Atto aziendale, è disciplinato da un apposito regolamento interno che ne individua la composizione, gli organismi e le modalità gestionali, tenendo conto della tipologia organizzativa. Il predetto regolamento è adottato dal Direttore generale dell'Azienda Ospedale-Università, che attua le indicazioni fornite dalla Regione di concerto con il Rettore secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia.

14. Sarà quindi assicurato il pieno svolgimento delle funzioni didattiche e di ricerca della Scuola di Medicina e Chirurgia in un quadro di coerente compenetrazione con l'attività assistenziale.

15. Nelle more dell'istituzione e dell'attivazione dei *Didas*, i Dipartimenti assistenziali integrati e i Dipartimenti universitari si coordinano per l'espletamento delle loro funzioni sulla base dei rispettivi regolamenti vigenti.

Art. 14. Personale universitario ed equiparato

1. Al reclutamento del personale universitario da inserire in convenzione con il S.s.r. si procede in applicazione del principio di leale collaborazione tenendo conto sinergicamente delle esigenze della didattica, della ricerca e dell'assistenza sanitaria.

2. In tale contesto la programmazione universitaria per il reclutamento dei docenti avviene anche sulla base di una costante interlocuzione dell'Università con la Regione, tenuto conto anche delle necessità assistenziali e di ricerca dell'Azienda Ospedale-Università e degli altri enti pubblici o privati accreditati.

3. L'inserimento negli elenchi del personale universitario convenzionato con il S.s.r. di professori e ricercatori universitari o di personale tecnico-amministrativo è effettuato d'intesa tra l'Azienda Ospedale-Università e l'Università e avviene nel rispetto della programmazione aziendale e delle esigenze istituzionali dell'Università, tenuto conto della programmazione regionale; detto inserimento potrà riguardare anche professori e ricercatori universitari che svolgono attività di didattica e di ricerca a comprovata finalità assistenziale presso l'Azienda Ospedale-Università o presso I.r.c.c.s. pubblici e/o altre Aziende sanitarie pubbliche e/o equiparate. In sede di intesa tra Università e Azienda, funzionale all'inserimento in convenzione di professori o ricercatori universitari di materie pre-cliniche, saranno definiti – con l'applicazione del principio dell'equivalenza – gli impegni di detto personale universitario in favore del S.s.r. e le modalità della loro rilevazione.

4. Fermo restando quanto stabilito al comma che precede, i professori e i ricercatori universitari nonché le figure equiparate di cui all'art. 16 della legge n. 341/1990, che svolgono attività di didattica e ricerca a comprovata finalità assistenziale presso l'Azienda Ospedale-Università e altri enti pubblici o privati autorizzati e/o accreditati, sono individuati dal Direttore generale dell'Azienda e/o dell'ente interessato, d'intesa con il Rettore e sentito il Direttore scientifico, sulla base del possesso dei requisiti professionali e di esperienza, avuto riguardo al settore scientifico-disciplinare di inquadramento e della specializzazione disciplinare posseduta. Il provvedimento è soggetto ad aggiornamento periodico, tenuto conto delle esigenze dell'Azienda e dell'Università, nello spirito di leale collaborazione tra enti pubblici. Con il medesimo provvedimento è stabilita, tenuto conto delle prerogative assicurate ai docenti universitari dalla l. n. 240/2010, l'afferenza dei singoli professori e ricercatori ai Dipartimenti *Didas*, nel rispetto del criterio di coerenza fra il settore scientifico-disciplinare di inquadramento, la specializzazione disciplinare posseduta e l'attività del Dipartimento.

5. I professori e i ricercatori universitari inquadrati nelle discipline cliniche inseriti in assistenza svolgono obbligatoriamente attività assistenziale in quanto inscindibilmente connessa alle attività di didattica e di ricerca ad esse funzionale. Fermi restando i diritti correlati allo status di professori e ricercatori universitari, l'esonero dall'attività assistenziale e didattica per ragioni peculiari e per periodi di tempo limitati è possibile nel rispetto delle disposizioni dello Statuto e del

Regolamento generale dell'Università e del procedimento stabilito dall'art. 5, comma 2, d.lgs. n. 517/1999. Durante tali periodi ai professori e ai ricercatori sarà corrisposto il solo trattamento economico universitario.

6. Ai professori e ai ricercatori universitari, ferma restando la normativa che conforma il loro status giuridico di docenti universitari, si applicano, per quanto attiene all'esercizio dell'attività assistenziale nel rapporto con l'attività dell'Azienda Ospedale-Università e di altri enti pubblici o privati autorizzati e/o accreditati, le norme di legge e di contratto stabilite per il personale dirigente del S.s.n., ivi comprese quelle relative all'esercizio dell'attività libero professionale per quanto non in contrasto con lo stato giuridico di cui sopra. Pertanto, nell'esercizio dell'attività assistenziale il personale universitario è destinatario di tutte le disposizioni inerenti la responsabilità medica; nei suoi confronti si applicano i principi risultanti dalla contrattazione collettiva che siano compatibili con lo status dei professori e dei ricercatori universitari e che disciplinano aspetti non diversamente regolati da specifiche disposizioni.

7. Per quanto attiene agli incarichi di cui all'art. 15, comma 5, d.lgs. n. 502/1992 e s.m.i., gli stessi professori e ricercatori universitari sono soggetti alle verifiche e alle valutazioni di cui all'art. 15, comma 5, del medesimo d.lgs..

8. L'incarico di direzione di Struttura operativa complessa e semplice a valenza dipartimentale è conferito al personale universitario dal Direttore generale d'intesa con il Rettore, nel rispetto dell'ordinamento e dello statuto dell'Università.

9. Ai professori di ruolo di prima fascia ai quali non sia possibile conferire la direzione di una Struttura operativa complessa o semplice è affidata la gestione di programmi intra o inter dipartimentali, con particolare riguardo alle innovazioni tecnologiche e assistenziali, con i criteri e le modalità previste dall'art. 5, comma 4, d.lgs. n. 517/1999 per tale categoria di docenti universitari. I programmi, affidati secondo quanto previsto dall'art. 5 del d.lgs. n. 517/1999, di diverso peso economico in relazione alla rilevanza e complessità degli stessi, non possono comunque comportare l'affidamento della stabile e diretta gestione e responsabilità di risorse umane, tecniche o finanziarie, bensì l'affidamento di linee organizzative di coordinamento funzionale – a carattere necessariamente trasversale rispetto alle Strutture operative dipartimentali e ai rispettivi ambiti disciplinari – di attività assistenziali raggruppate, all'interno del *Didas* o tra i *Didas*, in base ad obiettivi determinati dalla programmazione aziendale, per specifici motivi di funzionalità organizzativa, di migliore definizione del/i percorso/i assistenziale/i, di specificità scientifica o didattica, di revisione e valutazione della pratica clinica ed assistenziale e della connessa attività di ricerca. I programmi di cui sopra per motivata necessità e di intesa tra

Università, Azienda Ospedale-Università, enti pubblici e privati autorizzati e/o accreditati, possono essere affidati anche a professori di seconda fascia e a ricercatori sulla base di riconosciute competenze. Gli incarichi, sono assimilati, a tutti gli effetti, agli incarichi di responsabilità rispettivamente di struttura complessa e di struttura semplice.

10. L'integrazione derivante dal presente protocollo determina altresì la partecipazione del personale del S.s.r. dell'Azienda Ospedale-Università all'attività didattica e di ricerca, secondo le modalità e negli ambiti stabiliti dalla legislazione vigente, compatibilmente con gli obblighi assistenziali di tale personale.

11. L'impegno assistenziale medio dei professori e dei ricercatori universitari viene concordato a livello aziendale sulla base del criterio generale dell'equilibrato rapporto con l'impegno assistenziale previsto per la dirigenza del S.s.r. e tenuto conto della correlazione con l'attività didattica e di ricerca dagli stessi espletata; tale impegno assistenziale è pari al 50% dell'impegno assistenziale stabilito per la dirigenza del S.s.r. e di esso si deve tener conto in sede di definizione e pianificazione delle dotazioni organiche. L'impegno assistenziale dei professori e ricercatori universitari verrà articolato su base mensile/semestrale in base al piano di lavoro della Struttura operativa e alla programmazione dell'attività didattica e di ricerca.

12. La rilevazione della presenza giornaliera riferita alle attività assistenziali, quale ricavabile dagli ordini di servizio delle Unità operative, sarà attuata dall'Università con apposito sistema informatizzato o altri dispositivi idonei, integrati con i sistemi dell'Azienda ospedale-Università, la quale avrà accesso ai relativi dati in tempo reale.

13. Il personale operante temporaneamente quale professore a contratto, assegnista o dottorando presso la Scuola di Medicina e Chirurgia per l'attività di didattica e/o di ricerca clinica, in possesso dei requisiti per l'accesso al S.s.n., può svolgere, d'intesa con l'Azienda Ospedale-Università, attività clinica nel contesto del progetto di didattica e/o di ricerca che costituisce la base dell'assunzione o del rapporto. Detto personale è inserito in un elenco separato, aggiornato almeno semestralmente a cura dell'Università e comunicato alla Azienda Ospedale-Università. Le modalità di esercizio dell'attività assistenziale non danno diritto ad alcun emolumento aggiuntivo rispetto a quanto percepito per effetto del contratto di didattica e/o ricerca ferma restando la retribuzione di eventuali turni di guardia medica.

14. Il personale tecnico-amministrativo, che svolge la propria attività assistenziale o di supporto alla stessa presso l'Azienda Ospedale-Università o altri enti pubblici o privati autorizzati e/o accreditati, è inserito in convenzione ed individuato, d'intesa fra il Rettore e i rispettivi Direttori generali, ed è analiticamente riportato in appositi elenchi con la precisazione del Dipartimento e

della Struttura operativa di appartenenza. Tali elenchi saranno aggiornati con cadenza periodica.

15. Specifici atti attuativi tra l'Azienda Ospedale-Università e Università disciplinano, per il personale tecnico-amministrativo, la formazione obbligatoria e continua e la sua valorizzazione, nonché i criteri per l'attribuzione di posizioni organizzative e di responsabilità, proporzionalmente coerenti alla presenza e all'apporto del personale tecnico-amministrativo in convenzione.

Art. 15. Trattamento economico del personale universitario

1. Ai professori e ricercatori universitari viene riconosciuto, oltre ai compensi legati alle particolari condizioni di lavoro, ove spettanti, e oltre al trattamento economico erogato dall'Università:

- a) l'indennità di esclusività in quanto spettante, così come disciplinata dalla normativa vigente per il personale del S.s.n.;
- b) il trattamento economico aggiuntivo graduato in relazione alle responsabilità connesse ai diversi tipi di incarico, comprendenti le seguenti voci stipendiali: retribuzione di posizione minima contrattuale connessa all'incarico ricoperto; retribuzione di posizione variabile aziendale, in base alla graduazione delle funzioni effettuata dall'Azienda;
- c) un trattamento aggiuntivo graduato in relazione ai risultati ottenuti nell'attività assistenziale e gestionale, valutati secondo parametri di efficacia, appropriatezza, efficienza e integrazione tra attività didattica, assistenziale e di ricerca (retribuzione di risultato).

2. Ai professori e ai ricercatori universitari in assistenza è comunque garantito un trattamento economico integrativo in modo da conseguire l'equiparazione al trattamento economico complessivo, retributivo e accessorio, del personale del S.s.n. di pari anzianità di servizio e incarico.

3. L'importo dei suddetti trattamenti è attribuito mensilmente dall'Azienda Ospedale-Università all'Università, e da questa ai professori e ricercatori universitari, con le stesse modalità e tempi previsti per le equipollenti figure ospedaliere, fatti salvi ulteriori accordi tra Azienda Ospedale-Università e Università. Le presenti disposizioni si applicano anche nel caso di rapporti convenzionali tra Università e altre strutture sanitarie del S.s.n..

4. Al personale tecnico e amministrativo che eserciti attività assistenziale o di supporto all'attività assistenziale presso Azienda Ospedale-Università spettano i trattamenti economici posti rispettivamente a carico dell'Università e dell'Azienda dalla contrattazione collettiva del personale del comparto Università, e del comparto Sanità, con le modalità, i limiti e le condizioni indicate dalla medesima, cui integralmente si rinvia. Al suddetto personale tecnico e amministrativo

competete comunque il trattamento economico complessivo almeno pari a quello del personale del S.s.r. di pari incarico.

Art. 16. Aspetti patrimoniali

1. Il patrimonio dell'Azienda Ospedale-Università è costituito dai beni mobili e immobili di cui è proprietaria, nonché dai rapporti giuridici attivi e passivi aventi contenuto economico, classificati in conformità alla legislazione regionale vigente.

2. I beni demaniali o comunque in uso gratuito e perpetuo all'Università, nonché i suoi beni mobili e immobili, già destinati in modo prevalente alle attività assistenziali, sono messi gratuitamente a disposizione dell'Azienda Ospedale-Università per l'attività corrente, fermi restando i relativi titoli di proprietà e diritti reali, ove e fino a quando essi vengono adibiti a tale attività. I beni di cui al presente comma sono valutati come apporto patrimoniale ai sensi dell'art. 7, comma 1, d.lgs. n. 517/1999; essi sono evidenziati nel registro inventario dei beni immobili sia dell'Azienda Ospedale-Università sia dell'Università.

3. Gli oneri di conduzione e di manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei beni demaniali o comunque in uso gratuito e perpetuo all'Università, nonché dei suoi beni mobili e immobili, destinati in modo prevalente all'attività assistenziale (di cui a futuri Allegati) e concessi a titolo gratuito all'Azienda Ospedale-Università, sono a carico dell'Azienda Ospedale-Università stessa che vi provvede con proprie risorse. Le determinazioni di destinazione d'uso e gli interventi di manutenzione straordinaria sui predetti beni immobili e mobili dell'Università, o a essa in uso gratuito e perpetuo, sono a carico dell'Azienda Ospedale-Università che vi provvede con proprie risorse; essi potranno essere eseguiti previo parere della Commissione paritetica e autorizzazione del Consiglio di amministrazione dell'Università.

4. Per i beni mobili successivamente acquisiti dall'Università per essere adibiti ad attività assistenziale è necessario il preventivo parere dell'Azienda Ospedale-Università.

5. Azienda Ospedale-Università e Università aggiornano annualmente l'elenco dei beni mobili e immobili di cui ai commi 1 e 2, dandone comunicazione alla Regione.

6. L'organizzazione edilizia e logistica delle attività assistenziali deve essere compatibile e finalizzata al raggiungimento di sinergie con le altre attività istituzionali universitarie (didattica e ricerca).

Art. 17. Modalità di finanziamento

1. Le modalità di finanziamento dell'Azienda Ospedale-Università sono quelle previste dalla disciplina legislativa statale e regionale vigente.

2. Al sostegno economico-finanziario delle attività svolte dall'Azienda Ospedale-Università concorrono risorse messe a disposizione dai competenti Ministeri, dall'Università, dal Fondo Sanitario Regionale.

3. L'Università concorre al sostegno economico-finanziario dell'Azienda Ospedale-Università con l'apporto del personale docente e tecnico-amministrativo, di beni immobili e mobili nonché di fondi a supporto dell'attività didattica e di ricerca; il complessivo concorso dell'Università sarà oggetto di rilevazione da parte di una Commissione paritetica istituita dal Direttore generale d'intesa con il Rettore.

4. La Regione concorre al sostegno economico-finanziario dell'Azienda Ospedale-Università mediante il corrispettivo dell'attività svolta nel rispetto dei principi di cui al presente articolo, nonché con le assegnazioni finalizzate a progetti di ricerca e di innovazione assistenziali, organizzative e formative proposte dall'Azienda Ospedale-Università e di comune interesse per l'Università e Regione.

5. Le risorse messe a disposizione dalla Regione comprendono:

- a) il corrispettivo delle prestazioni prodotte secondo i criteri di finanziamento dell'assistenza ospedaliera e dell'assistenza specialistica ambulatoriale stabiliti dalla Regione, in base alla programmazione dell'attività attesa da effettuarsi annualmente;
- b) altri finanziamenti per l'attuazione di programmi di rilevante interesse regionale non finanziati secondo quanto previsto nella lettera a);
- c) un'integrazione in ragione dei maggiori costi indotti dalle funzioni di didattica e di ricerca sulle attività assistenziali dell'Azienda Ospedale-Università;
- d) altri finanziamenti finalizzati al sostegno di funzioni regionali di riferimento non sufficientemente remunerate dal sistema tariffario ospedaliero e alla diffusione dell'innovazione all'interno dell'Azienda Ospedale-Università. Tali finanziamenti sono direttamente correlati al valore globale dell'attività erogata dall'Azienda Ospedale-Università anche per l'innovazione negli aspetti organizzativi e gestionali;
- e) ulteriori finanziamenti per l'attuazione di programmi di rilevante interesse regionale, definiti di comune accordo tra Università e Regione;
- f) altri finanziamenti previsti da protocolli d'intesa e altri accordi Regione-Università per la formazione medica specialistica e per la formazione delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.

Tali risorse sono evidenziate nel bilancio dell'Azienda Ospedale-Università; il complessivo

concorso della Regione sarà oggetto di rilevazione da parte della Commissione paritetica di cui al comma 3.

6. Negli atti di bilancio dell'Azienda Ospedale-Università devono essere rilevate le quote dei contributi regionali percepite per i corsi di studio delle Professioni Sanitarie, per la ricerca biomedica, clinica e farmaceutica finalizzata e ogni altro contributo aggiuntivo che sia in rapporto con la presenza della Scuola di Medicina e Chirurgia, ivi compresi scuole di specializzazione e di dottorati. Nelle relazioni tecniche di accompagnamento ai bilanci sono evidenziati gli utilizzi delle risorse dedicate alla didattica anche rapportati alle esigenze segnalate dalla Scuola di Medicina e Chirurgia, sia per quanto compete alla fase programmatica del bilancio preventivo, sia alla fase di rendicontazione del bilancio consuntivo.

7. Al fine di consentire tale riconoscimento e la corretta evidenza nel bilancio aziendale, il Rettore trasmette al Direttore Generale il rendiconto analitico degli oneri sostenuti entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di competenza, distinguendo a tal fine il personale docente e il personale del comparto addetto all'assistenza.

8. L'attività di didattica e di ricerca, inscindibilmente compenetrata con quella assistenziale, trova adeguato riconoscimento in sede di determinazione e valutazione del prodotto globale dell'Azienda Ospedale-Università e delle sue strutture e della conseguente definizione del budget.

Art. 18. Processi e documenti di programmazione aziendale

Per quanto riguarda il processo e i documenti di programmazione dell'Azienda Ospedale-Università, si fa rinvio alla disciplina di rango legislativo vigente.

Art. 19. Risultati dell'attività e della gestione

1. Regione e Università valutano congiuntamente i risultati dell'attività e della gestione delle diverse strutture, certificati con contabilità analitica negli atti di bilancio dell'Azienda, tenuto conto anche dei maggiori costi indotti sulle attività assistenziali dalle funzioni di didattica e di ricerca.

2. Regione e Università concordano sul perseguimento dell'obiettivo di una gestione efficiente dell'Azienda Ospedale-Università partecipando al monitoraggio della gestione economico-finanziaria e adottando per la parte di rispettiva competenza piani di efficientamento coerenti con le risultanze del monitoraggio stesso.

3. All'Azienda Ospedale-Università, per quanto non previsto dal presente protocollo

d'intesa, si applicano, per la gestione economico-finanziaria e patrimoniale, le disposizioni regionali previste in materia per le Aziende ospedaliere.

Art. 20. Contratti e convenzioni di ricerca

1. L'Università garantisce che le attività svolte in adempimento di contratti e convenzioni di ricerca siano effettuate senza pregiudizi dei livelli qualitativi e quantitativi dell'attività assistenziale. Eventuali costi aggiuntivi per l'attività assistenziale conseguenti alla stipula di contratti e convenzioni di ricerca devono essere autorizzati dal Direttore generale.

2. I proventi derivanti dall'attività di ricerca sono riscossi e gestiti direttamente dall'Università, secondo lo Statuto e i Regolamenti universitari, con rimborso all'Azienda Ospedale-Università di tutti gli oneri sostenuti in relazione alle relative attività.

3. In analogia a quanto previsto per il personale universitario, al personale dipendente del S.s.r. saranno erogati gli eventuali proventi spettanti in ragione della partecipazione alla ricerca.

Art. 21. Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

1. Regione e Università concordano che, al fine di garantire la salute e la sicurezza del personale che presta la propria opera presso l'Azienda Ospedale-Università e gli Enti pubblici convenzionati, il soggetto cui competono gli obblighi di datore di lavoro previsti dal d.lgs. n. 81/2008 è individuato per tutte le attività assistenziali nel Direttore Generale dell'Azienda Ospedale-Università o nel datore di lavoro dell'Ente convenzionato.

2. L'Università, al fine di garantire la salute e la sicurezza del personale che presta attività assistenziale, nonché di coloro che svolgono attività di tirocinio volta ad acquisire specifiche competenze proprie delle Professioni Sanitarie presso l'Azienda Ospedale-Università e gli enti pubblici convenzionati, fornisce ai predetti enti:

- l'elenco, con cadenza mensile, del personale cui è stata erogata formazione di base in materia di sicurezza, ai fini dei successivi adempimenti a carico dell'Ente ospitante (sorveglianza sanitaria e formazione specifica);
- certificato di idoneità per attività in strutture di cure ed assistenza;
- comunicazione circa eventuali rischi specifici che l'operatore può comportare alle strutture riceventi.

3. Il datore di lavoro Azienda Ospedale-Università e gli enti pubblici datoriali eventualmente convenzionati forniscono all'Università:

- la comunicazione di eventuali rischi specifici che l'operatore può ricevere nel corso dell'attività specifica;
- la sorveglianza sanitaria, ferma restando la facoltà del datore di lavoro dell'Ente ospitante di avvalersi del medico competente dell'Ateneo, previa definizione dei conseguenti aspetti economici;
- la formazione specifica connessa alle tipologie di attività svolte dai lavoratori e dai tirocinanti, nonché quella relativa alle emergenze ed al sistema di gestione della sicurezza interna;
- i dispositivi di protezione individuale e gli indumenti di lavoro, necessari per le strutture dell'Università.

Art. 22. Sottoscrizione in forma elettronica

Il presente protocollo, a pena di nullità, è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. q-bis) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.

Il Presidente
della Giunta regionale del Veneto

Il Magnifico Rettore
dell'Università degli Studi di Padova